

Allegato "C" al n. 9.137 di Raccolta

STATUTO
della Associazione
“AMICI DELLA MUSICA DI UDINE E.T.S.”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ARTICOLO 1) È costituito, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (in prosieguo anche CTS), l'Ente del Terzo Settore denominato “**AMICI DELLA MUSICA DI UDINE E.T.S.**” *d'ora in avanti “Associazione”* fondata nel 1922.

ARTICOLO 2) L'Associazione ha sede in Comune di Udine ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà, con delibera dell'Assemblea, trasferire la sede in comune diverso e istituire sedi secondarie e/o amministrative.

La variazione dell'indirizzo della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ARTICOLO 3) L'Associazione non ha fini di lucro.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4) L'Associazione svolge attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

FINALITÀ

L'Associazione ha come scopo la promozione e la diffusione, senza fine di lucro, della cultura musicale, colta o di diverso genere e stile mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 **[lett. i)]**; ed in particolare:

- organizzazione e/o co-organizzazione di manifestazioni musicali, conferenze, concerti, saggi ed ogni altra forma di spettacolo correlata alla musica, compresa la produzione di opere e formule performative;
- realizzazione e/o partecipazione a progetti di sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- svolgimento di qualsiasi altra attività che possa essere utile alla promozione ed alla diffusione della conoscenza della musica e della sua cultura, creando anche spettacoli innovativi ed eventi culturali, artistici e

musicali, finalizzati a dare prestigio al Friuli Venezia Giulia ed al “Made in Italy” nel mondo, presentando le eccellenze locali, sia artistiche sia culturali. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con enti pubblici e privati a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica e della comunicazione;

- organizzazione, realizzazione di, e partecipazione a, manifestazioni, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali; incentivazione di scambi culturali e/o gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri; organizzazione di partecipazioni di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità, anche per conto di enti pubblici e privati;
- b)** realizzazione di iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero finalizzate alla promozione della persona e della qualità della vita anche nell'ottica della parità di genere ed intergenerazionale; **[lett. i) e w)];**
- c)** promozione della formazione e dell'attività artistica di giovani musicisti, sia solisti sia complessi cameristici, e di giovani operatori culturali nel campo delle arti, dello spettacolo, della ricerca e della didattica correlate agli scopi dell'Associazione; **[lett. d) e l)];**
- d)** predisposizione ed organizzazione di mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione e l'attivazione di corsi di didattica, perfezionamento, seminari, stage, convegni, work-shop, laboratori per le scuole, progetti, ed ogni altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, sia fra gli adulti sia fra i giovani, anche attraverso la realizzazione di un'orchestra e/o di gruppi da camera; **[lett. d) e l)];**
- e)** organizzazione di manifestazioni e corsi di educazione musicale per le scuole, per i giovani e per gli adulti, per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap; **[lett. d) e l)];**
- f)** ricerche di storia artistica locale, al fine di promuovere musicisti del passato anche tramite la pubblicazione di documenti originali e spartiti musicali; realizzazione di studi, analisi ed anche eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio; **[lett. f) e i)];**
- g)** redazione ed edizione, diretta o indiretta, di libri e testi; incisione e realizzazione di Cd e DVD o altri supporti multimediali, di testi di ogni genere nonché di pubblicazioni periodiche e prodotti multimediali anche attraverso le moderne reti telematiche, con il coinvolgimento delle giovani generazioni; **[lett. i)];**
- h)** realizzazione di azioni di carattere di solidarietà internazionale per favorire la mediazione culturale, la crescita, l'integrazione, e promuovere lo sviluppo culturale e sociale delle persone e dei diritti umani nonché realizzazione di programmi di cooperazione umanitaria, di rafforzamento dei processi di pace e di condivisione democratica, attraverso la musica; **[lett. i), r) e w)].**

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle in precedenza descritte (inclusa la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale da musica, sale d'ascolto e sale conferenza) a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate,

secondo criteri e limiti definiti dell'apposito decreto ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore; il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in particolare dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5) L'associazione può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e/o integrazioni, e dalla legge in tema di associazioni.

ARTICOLO 6) Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni ed enti del terzo settore o senza scopo di lucro (nei limiti di legge), che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condivisione degli scopi e della finalità dell'Associazione;
- b. accettazione del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona del loro legale rappresentante *pro tempore*.

ARTICOLO 7) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo. Il socio minorenni, comunque, acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione solo al compimento della maggiore età.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo **art. 10**. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

In caso di associato minorenni il diritto di voto sarà esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

ARTICOLO 8) Per essere ammessi quali associati è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare: per le persone fisiche, nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; per le persone giuridiche, la denominazione o ragione sociale, la sede ed il Codice Fiscale;
- b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare su tale domanda durante la sua prima riunione, e comunicare la deliberazione di

ammissione all'interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 (sessanta) giorni; quest'ultimo, entro i successivi 30 (trenta) giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. La decisione dell'Assemblea sarà definitiva.

ARTICOLO 9) Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al contributo originario ed alla quota annuale. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ARTICOLO 10) Lo status di associato si perde per **recesso** o per **esclusione**.

Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di **recesso**, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi. Il recesso ha effetto immediato; tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Gli associati possono essere **esclusi** per i seguenti motivi:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b. quando si rendano morosi del pagamento delle quote sociali. La morosità viene accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quegli associati che risultino inadempienti al versamento della quota associativa;
- c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea degli Associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- l'Organo di Controllo, monocratico o collegiale, qualora obbligatorio per legge o se istituito dall'Assemblea degli associati;
- il Revisore legale, qualora obbligatorio per legge o se nominato dall'Assemblea degli associati.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 12) L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'Assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto ad intervenire tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. In caso di

associato minorenni, si applica l'art. 7 ultimo comma del presente statuto.

All'Assemblea Ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

- a. approvare i bilanci consuntivi e le relazioni del Consiglio Direttivo ed esaminare, esprimendo pareri, i bilanci preventivi;
- b. nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'associazione, incluso, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti.

All'Assemblea Straordinaria spettano i seguenti compiti:

- f. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- g. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
- h. deliberare sulle proposte di trasformazione, fusione e scissione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera altresì su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, alla sua competenza.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, posta elettronica anche non certificata) purchè vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione. L'avviso di convocazione deve contenere i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione, che in ogni caso non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. L'Assemblea, potrà avvenire anche a distanza mediante collegamenti audio-video purchè tutti gli aventi diritto abbiano la possibilità di collegarsi e di essere identificati. In ogni caso dovranno essere rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede nonché la parità di trattamento dei collegati.

ARTICOLO 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Salvo quanto sopra indicato l'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogniqualevolta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di Controllo, ove nominato.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza anche del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea stessa. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale dell'Assemblea è redatto da un segretario scelto, anche fra i non soci, dall'Assemblea stessa e verrà firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ARTICOLO 14) L'Assemblea Ordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, la

delibera è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da altro associato purché non sia un componente del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo, ove nominato (fermo restando, per i minori di età, quanto previsto dall'**art. 7** ultimo comma del presente statuto). Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri due associati. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità e l'approvazione del bilancio, i componenti il Consiglio Direttivo ed i membri dell'organo di controllo non hanno diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dai successivi **artt. 29 e 30**.

ARTICOLO 15) Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2538, co. 2 c.c..

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove consiglieri eletti dall'Assemblea fra i soci, e resta in carica per tre esercizi, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Qualora, per dimissioni o altra causa, vengano a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli ripescando il primo o i primi dei non eletti, o, in mancanza, mediante delibera del Consiglio Direttivo stesso, purché la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall'Assemblea.

I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea. Si applica, per quanto qui non previsto o non diversamente disciplinato, l'art. 2386 c.c. in quanto compatibile.

Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci all'atto della nomina, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a titolo gratuito, fermo restando il diritto al rimborso delle spese sostenute per l'attività svolta.

ARTICOLO 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ARTICOLO 18) Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione. Esso è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

a. assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;

- b. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- c. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- f. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- g. delibera circa l'ammissione e l'eventuale esclusione dei soci;
- h. redige gli eventuali Regolamenti Interni da sottoporre, ove previsto dalla legge o dal presente statuto, all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- i. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- j. ratifica o respinge i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- l. adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni.

ARTICOLO 19) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione [o 2 (due) giorni prima in caso di urgenza], e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione può avvenire con ogni mezzo che dia prova dell'avvenuta ricezione.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri ed i componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante audioconferenza e/o videoconferenza, con le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vicepresidente.

ARTICOLO 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
- e) verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE

ARTICOLO 21) Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, almeno uno dei quali iscritto nel Registro dei Revisori legali. In caso di organo monocratico dovrà essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.

Esso nomina al proprio interno un Presidente.

Delle proprie riunioni l'Organo di Controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

ARTICOLO 22) È compito dell'Organo di Controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

L'Organo di Controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 23) L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il Revisore deve essere iscritto nel registro dei revisori legali.

Il Revisore rimane in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il Revisore decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

Il Revisore deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 24) Il patrimonio dell'Associazione si compone di:

- a) un Fondo di Dotazione [di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero)] che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della

personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un Revisore Legale o Società di Revisione regolarmente iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza, e può essere incrementato con beni mobili ed immobili, provenienti da contributi degli associati e di persone fisiche, enti pubblici e privati, dai redditi patrimoniali e dalle rendite, nonché dalle erogazioni e contributi in denaro di persone fisiche, enti pubblici e privati, da donazioni, eredità, lasciti ed entrate comunque denominati, che siano espressamente destinati a Fondo di Dotazione.

Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente;

b) un Fondo di Gestione costituito dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, nonché dalle quote associative, e da tutte le entrate, comunque denominate, che non siano espressamente destinate a Fondo di Dotazione.

ARTICOLO 25) Le somme versate per le quote annuali di adesione all'Associazione, e le eventuali quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ARTICOLO 26) L'Associazione tiene i libri dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, il Libro dei soci dell'Associazione, ed ogni altro libro obbligatorio per legge.

I libri dell'Associazione sono consultabili dal **socio che** ne faccia motivata istanza; le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 27) Gli esercizi dell'Associazione si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del bilancio consuntivo di esercizio ed alle conseguenti formalità, rispettando le vigenti norme di legge.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea ordinaria degli associati per l'approvazione del bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro diverso termine qualora previsto e/o permesso

dalla legge.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

ARTICOLO 28) Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 29) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.

ARTICOLO 30) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017 (e successive modificazioni e/o integrazioni), salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 31) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Firmato: Luisa Sello

Maria Francesca Arcidiacono (Sigillo)